

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 123 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero²

Ingresso

...

visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale³,

...

Art. 27^{bis} cpv. 2 lett. b

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260^{ter}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951⁴ sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

¹ FF **1999** 4721

² RS **311.0**

³ Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁴ RS **812.121**

Art. 288, 315 e 316

Abrogati

Titolo prima dell'art. 322^{ter}

**Titolo diciannovesimo:
Della corruzione**

Art. 322^{ter}

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322^{quater}

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322^{quinqies}

Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322^{sexies}

Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322^{septies}

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a

un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322^{octies}

3. Disposizioni comuni

1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

Titolo prima dell'art. 323

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 340 n. 1 settimo comma

1. Giurisdizione federale.
Limiti

1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

...

i reati previsti nell'articolo 260^{bis} e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329–331;

2. Codice penale militare⁵

Ingresso

...

visti gli articoli 20 e 64^{bis} della Costituzione federale⁶,

...

⁵ RS 321.0

⁶ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 60 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

Art. 26b cpv. 2 lett. b

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260^{ter}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} del Codice penale⁷, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951⁸ sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 141

Corruzione attiva Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 141a

Concessione di vantaggi ¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142

Corruzione passiva Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 143

Accettazione di vantaggi ¹ Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁷ RS 311.0
⁸ RS 812.121

Art. 143a

Disposizioni
comuni agli
articoli 141-143

1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2000⁹

Termine di referendum: 20 aprile 2000

1471

⁹ FF 2000 65